ALLEGATO A ALLO STATUTO

c. m. c. cooperativa muratori cementisti ravenna

REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Allegato alla delibera dell'assemblea straordinaria del 12/12/2019 di cui all'art.37 bis dello Statuto

1. OGGETTO

1.1 Il presente regolamento (il "**Regolamento**") disciplina le caratteristiche, il contenuto, i diritti, la durata, le modalità e le condizioni di emissione, nonché le norme di circolazione e di funzionamento degli strumenti finanziari partecipativi ("**SFP**") di CMC di Ravenna Soc.Coop. ("**CMC**" o la "**Società**"), la cui emissione è stata approvata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci in data 16/05/2019, subordinatamente all'omologazione, da parte del Tribunale di Ravenna, del concordato preventivo con continuità diretta proposto da CMC (il "**Concordato**"), ed in esecuzione dello stesso.

Il Regolamento – approvato dalla suddetta assemblea straordinaria dei soci in data 16/05/2019 e successivamente modificato dalla stessa in data 12/12/2019 - è allegato allo statuto della Società (lo "**Statuto**") e ne costituisce parte integrante, ai sensi ed ai fini di cui al sesto comma dell'art.2346 c.c..

Approvata l'emissione degli SFP per l'importo massimo (Euro 500.000.000,00) e nei limiti temporali massimi (quattro anni a decorrere dalla data della deliberazione, entro e non oltre il 16 maggio 2023), nonché il presente Regolamento, da parte delle suddette assemblee straordinarie, ogni ulteriore determinazione e attività, entro i limiti massimi di importo e di tempo come sopra deliberati, sono delegate al Consiglio di Amministrazione, in particolare, a titolo meramente esemplificativo, l'effettiva emissione degli SFP in due o più *tranches*, i tempi delle singole emissioni e i relativi importi, l'offerta degli SFP in sottoscrizione ai destinatari, il perfezionamento dell'Apporto, la consegna e l'eventuale ritiro dei Certificati incorporanti gli SFP, la conversione (totale o parziale, su richiesta e/o automatica) degli SFP in Obbligazioni, la determinazione dei Periodi di Conversione degli SFP in Obbligazioni, le rappresentazioni contabili, eventuali modifiche e/o integrazioni del Regolamento, delegate dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione, ovvero conseguenti alle determinazioni e attività delegate al Consiglio di Amministrazione, o necessarie o opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti dei Titolari degli SFP.

1.2 Ai fini che qui rilevano, il Concordato ha previsto l'attribuzione degli SFP, a titolo di *datio in solutum*, ai creditori chirografari di CMC ("**Creditori**") suddivisi nelle seguenti classi:

1) Classe 2: Creditori Chirografari Effettivi di natura finanziaria;

2) Classe 3: Creditori Chirografari Effettivi di natura non finanziaria;

3) Classe 4: Creditori (di terzi) Garantiti da CMC, da soddisfarsi a seguito dell'eventuale verificarsi dell'Evento, quale definito nel Concordato;

4) Classe 5: Creditori Potenziali-Fondi Rischi, da soddisfarsi a seguito dell'eventuale verificarsi dell'Evento, quale definito nel Concordato.

Gli SFP disciplinati dal presente Regolamento verranno emessi in due o più *tranches*, delle quali la prima ("**Prima Emissione**") entro 90 giorni dall'omologazione del Concordato, e la seconda

("**Seconda Emissione**") nel periodo intercorrente tra il 12° e il 18° mese dopo l'omologazione, essendo prevista la chiusura del Concordato entro due anni dall'omologazione.

In corrispondenza delle suddette classi di creditori, gli SFP - pur essendo tutti del medesimo tipo ed attribuendo ai Titolari i medesimi diritti - in considerazione delle suddette plurime emissioni da parte del Consiglio di Amministrazione, sono suddivisi in:

- "**SFP-2020**", oggetto della Prima Emissione, destinati ai Creditori delle Classi 2 e 3, nonché ai Creditori delle Classi 4 e 5 in relazione ai quali l'Evento si verifichi in data antecedente alla Prima Emissione;
- "**SFP-2021**", oggetto della Seconda Emissione, destinati ai Creditori delle Classi 4 e 5 in relazione ai quali l'Evento si verifichi in data successiva alla Prima Emissione.

La denominazione degli SFP potrà essere variata dal Consiglio di Amministrazione in base alle effettive date di emissione, anche in considerazione dell'eventuale emissione di ulteriori *tranches* di SFP, entro il suddetto termine di chiusura del Concordato entro due anni dall'omologazione.

A seguito della loro emissione, gli SFP-2021 attribuiranno ai relativi Titolari i medesimi diritti attribuiti dagli SFP-2020, e tutti i Titolari concorreranno *pro quota* e *pari passu* nell'esercizio dei diritti attribuiti dagli SFP, analiticamente descritti nei successivi articoli del Regolamento.

Il riferimento generico a "SFP" comprende, nel presente Regolamento, sia gli SFP-2020 che gli SFP-2021, ovvero gli SFP comunque denominati emessi in esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria del 16/5/2019 e del 12/12/2019.

1.3 Gli SFP non costituiscono titoli di credito, hanno natura assimilabile all'*equity* e valore nominale di Euro 1,00 ciascuno, e possono essere ~~liberamente~~ trasferiti, in conformità alle previsioni dell'art.3 del presente Regolamento.

1.4 Gli SFP sono rappresentati da certificati cartacei emessi dal Consiglio di Amministrazione della Società, sottoscritti da un amministratore della stessa (di seguito, i "**Certificati**" e singolarmente un "**Certificato**"), ed intestati a nome del titolare, corrispondente al Creditore della rispettiva classe, in numero corrispondente al suo effettivo credito (il "**Titolare**"), fatto salvo quanto previsto al successivo art.1.8 in relazione ai Creditori Contestati.

1.5 Ciascun Certificato è nominativo e contiene:

a) la denominazione di "SFP-2020" o "SFP-2021" (salva variazione della denominazione ad opera del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.1.2, o altra denominazione);
b) gli elementi identificativi del Titolare (cognome e nome, codice fiscale e domicilio del Titolare persona fisica; ovvero denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale del Titolare persona giuridica o ente);
c) il numero di SFP rappresentati dal Certificato;
d) l'indicazione dei trasferimenti degli SFP;
e) l'eventuale indicazione di "Credito in contestazione" nei casi previsti dall'art.1.8.

1.6 La Società, eventualmente anche su richiesta del Titolare, ha diritto di provvedere al raggruppamento o al frazionamento dei Certificati rappresentativi degli SFP: in sede di effettiva emissione, il Consiglio di Amministrazione emetterà un singolo Certificato per ogni Titolare.

1.7 La Società istituisce e aggiorna, a cura degli Amministratori, il registro dei Titolari (di seguito, il "**Registro**") con l'indicazione:

a) del numero degli SFP emessi ed in circolazione, del relativo Apporto nonché del relativo Certificato;
b) degli elementi identificativi del Titolare, nonché dell'eventuale elezione di domicilio speciale e dell'eventuale conferimento di procura a terzi (notarile o autentica da notaio, o equivalente per l'estero) per l'esercizio dei diritti del Titolare;
c) del domicilio/sede legale, dell'indirizzo PEC, o, in mancanza, di posta ordinaria (e-mail), del Titolare per le comunicazioni al medesimo previste dal Regolamento;

d) degli estremi del conto corrente bancario intestato al Titolare, sul quale effettuare tramite bonifico bancario i pagamenti delle Distribuzioni, fermo il diritto del Titolare di variare i suddetti estremi con comunicazione tramite PEC o con lettera raccomandata a.r. (o equivalente per l'estero), escluso l'utilizzo di posta ordinaria (e-mail) nelle comunicazioni alla Società; in caso di mancata comunicazione dei suddetti estremi, CMC effettuerà i pagamenti delle Distribuzioni su conto corrente intestato al Rappresentante Comune a ciò esclusivamente dedicato, con effetto liberatorio;

e) della nomina del Rappresentante Comune, con i suoi elementi identificativi e indirizzo PEC del medesimo, per le comunicazioni previste dal Regolamento;

f) dei trasferimenti degli SFP in conformità al successivo art. 3 del Regolamento.

1.8 Gli SFP potranno essere emessi dal Consiglio di Amministrazione (in numero dallo stesso determinato, entro l'importo massimo della richiesta dal Creditore) anche a favore di Creditori, i cui crediti siano contestati dalla Società, nell'*an* o nel *quantum*, in tutto o in parte (rispettivamente, **"Creditori Contestati"** o **"Creditori parzialmente Contestati"**, ai fini della disciplina di cui agli artt.4.6 e 6.9 del presente Regolamento).

La disciplina dettata dal Regolamento per i Creditori Contestati o parzialmente Contestati troverà applicazione fino alla definizione giudiziale con sentenza passata in giudicato, ovvero fino alla transazione, della controversia (la **"Definizione"**).

L'attribuzione degli SFP ai Creditori Contestati o parzialmente Contestati non costituisce riconoscimento di debito, essendo la loro *datio in solutum* risolutivamente condizionata, in tutto in parte, al mancato riconoscimento, totale o parziale, del credito in sede di Definizione; a seguito e per effetto della Definizione, rimarranno quindi in essere i soli SFP corrispondenti all'effettivo credito accertato in sede di Definizione.

I Certificati attribuiti ai Creditori Contestati recheranno l'indicazione di "Credito in contestazione"; ai Creditori parzialmente Contestati verranno attribuiti distinti certificati, per l'importo non contestato e per l'importo contestato, e questi ultimi recheranno l'indicazione di "Credito in contestazione". Ad esito della Definizione, ed in base alla stessa, gli SFP emessi a favore di Creditori Contestati o parzialmente Contestati, verranno o annullati, in tutto o in parte, ovvero svincolati dall'indicazione di "Credito in contestazione".

1.9 Nel caso in cui un Creditore rivendichi un maggior credito, rispetto agli SFP al medesimo assegnati, successivamente a tale assegnazione, il Consiglio di Amministrazione potrà emettere ulteriori SFP, entro l'importo massimo deliberato dall'assemblea (ovvero previa modifica dell'importo massimo mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria); ove tale maggiore rivendicazione sia contestata dalla Società, troverà applicazione il precedente art.1.8 e la relativa disciplina fino alla Definizione.

1.10 Gli SFP saranno emessi secondo il rapporto precisato al successivo art.2.1, con arrotondamento per eccesso, all'unità successiva, a favore dei Creditori.

2. APPORTO E SOTTOSCRIZIONE

2.1 Gli SFP sono emessi a titolo di *datio in solutum* estintiva di ogni credito del Titolare, a fini contabili nel rapporto di *"prestazione"* di n. 1 SFP *"in luogo dell'adempimento"* di Euro 1 di residuo credito, comportando l'omologazione del Concordato la remissione dell' 80% di ciascun credito; dal punto di vista economico, la sottoscrizione degli SFP avviene mediante compensazione tra tutti i crediti vantati dai sottoscrittori nei confronti dell'emittente CMC (quali risultanti ad esito dell'omologazione del Concordato) ed il debito per il prezzo di sottoscrizione dagli stessi dovuto a CMC, contabilmente pari ad Euro 1 per ciascun SFP (l' "Apporto"). L'Apporto complessivo è

pertanto pari al 20% dei crediti di cui sono originariamente titolari i Creditori delle Classi 2, 3, 4 e 5, soddisfatti con la *datio in solutum* degli SFP.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione di CMC attesterà l'avvenuta sottoscrizione degli SFP – che si intende intervenuta per effetto dell'omologazione del Concordato di CMC, senza necessità di accettazione o altre formalità da parte del Creditore - tramite apposite delibere specificative, che preciseranno il numero di SFP attribuito a ciascun Creditore, intendendosi con ciò avvenuta la consegna degli SFP ai Titolari.

I Titolari, nominativamente individuati, avranno comunque diritto di richiedere ed ottenere dagli Amministratori di CMC, provando la loro identità, la consegna materiale dei Certificati degli SFP emessi a loro nome.

2.3 Come patto espresso di Concordato, i Creditori hanno conferito al Consiglio di Amministrazione di CMC mandato irrevocabile, a titolo gratuito, alla sottoscrizione integrale degli SFP, autorizzando il Consiglio di Amministrazione di CMC a disporre dei loro crediti verso CMC al fine di estinguerli mediante *datio in solutum* (per "compensazione" con il debito da sottoscrizione degli SFP).

2.4 L'Apporto viene erogato dai Titolari mediante conversione dei loro crediti in SFP, all'atto della sottoscrizione degli SFP, che si intende appunto intervenuta per effetto dell'omologazione del Concordato di CMC.

2.5 L'Apporto viene effettuato senza diritto di rimborso, in quanto effettuato a fondo perduto (salvi i diritti previsti dal Regolamento), e viene contabilizzato in un'unica riserva divisibile del patrimonio netto denominata "*Riserva Apporto Strumenti Finanziari Partecipativi*" ("**Riserva SFP**"), meglio disciplinata dai successivi artt. 2.6 e 5 del presente Regolamento.

2.6 La Riserva SFP (i) non potrà essere accorpata ad altre voci del patrimonio netto; (ii) potrà essere distribuita o utilizzata solo a favore dei titolari di SFP; e (iii) dovrà essere utilizzata per ultima nell'assorbimento delle perdite risultanti dal bilancio della Società (con l'inderogabile eccezione delle riserve indivisibili o indisponibili) e potrà essere utilizzata solo a condizione che le perdite siano rilevanti ai sensi dell'art.2446, secondo comma, ovvero dell'art.2447 c.c.; (iv) verrà ridotta (o eventualmente azzerata) a fronte di Conversioni di SFP in Obbligazioni come previsto dal successivo art.10.7. In caso di perdite, il corrispondente utilizzo della Riserva non pregiudicherà, nemmeno in parte, l'esercizio né il soddisfacimento di alcuno dei diritti spettanti a Titolari di SFP, inclusi i Diritti Patrimoniali, in misura proporzionale al numero di SFP sottoscritti, fermo che l'eventuale riduzione e/o azzeramento della Riserva SFP (non conseguente alla Conversione di SFP di cui sub iv) non pregiudicherà i diritti degli SFP né comporterà in alcun caso l'estinzione degli SFP.

3. TRASFERIBILITÀ

3.1 Gli SFP sono liberamente trasferibili, esclusivamente per l'intero ammontare. È sempre consentita, altresì, la costituzione di diritti reali di garanzia sugli SFP.

3.2 Con il termine "**trasferire**" e "**trasferimento**" si intende qualsiasi negozio traslativo, a titolo oneroso (con corrispettivo fungibile o infungibile) o gratuito, posto in essere dal Titolare a favore di altro soggetto, atto a trasferire (direttamente o indirettamente) la proprietà degli SFP.

3.3 Gli SFP possono essere trasferiti mediante girata autenticata del Certificato ovvero mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da notaio. Ai fini del trasferimento degli SFP, gli Amministratori della Società, su richiesta del nuovo Titolare - che dovrà a tal fine esibire il/i Certificato/i rappresentante/i gli SFP oggetto di trasferimento (nonché, in difetto di girata autenticata, l'atto pubblico o autenticato di cui sopra) - provvedono senza indugio *(i)* ad annotare il nome del nuovo Titolare sul/sui Certificato/i e nel Registro; ovvero *(ii)* a sostituire

detto/i Certificato/i con un nuovo Certificato intestato al nuovo Titolare e ad annotare sul Registro il trasferimento degli SFP al nuovo Titolare, l'annullamento del/i precedente/i Certificato/i e l'emissione del nuovo Certificato.

3.4 In difetto delle formalità previste dall'art.3.3, il trasferimento degli SFP è inefficace nei confronti della Società, e soltanto l'originario Titolare sarà considerato legittimato all'esercizio dei diritti attribuiti dagli SFP, sicchè il pagamento delle Distribuzioni a favore del medesimo ha effetto liberatorio per la Società.

3.5 La Società non assume alcuna responsabilità in relazione ai trasferimenti degli SFP, fatto salvo l'obbligo di riconoscere quale nuovo Titolare il soggetto annotato nel Registro a seguito del trasferimento.

4. DIRITTI PATRIMONIALI

4.1 A decorrere dal 1 gennaio 2021 ("**Data di Godimento**") e fino al 31 dicembre 2030, gli SFP attribuiscono a ciascun Titolare Diritti Patrimoniali ai termini e alle condizioni di seguito indicate, in via prioritaria rispetto ad ogni altra distribuzione di ristorni, utili, riserve o residui attivi di liquidazione a soci cooperatori o pensionati, fermo quanto previsto da norme inderogabili in merito alla destinazione di quote di utili a riserva legale ed al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o altre destinazioni obbligatorie per legge, e fermo il divieto di distribuzione di riserve indivisibili per legge o per statuto.

4.2 Ciascun SFP, fermi i suddetti divieti inderogabili, attribuisce al relativo Titolare il diritto di percepire, in proporzione al numero di SFP posseduti dal Titolare rispetto al numero totale di SFP, *pari passu* con gli altri Titolari di SFP, gli importi rivenienti da qualsiasi:

(i) distribuzione degli utili di cui l'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, abbia accertato l'esistenza e deliberato la distribuzione, obbligatoria nella misura del 100% degli utili effettivamente realizzati e distribuibili (sulla base delle disponibilità liquide presenti e nei limiti di "L – CB – CH" come definiti al successivo punto (ii)) a norma di legge e di Statuto ("**Dividendi**");

(ii) distribuzione delle riserve da utili o comunque di natura distribuibile, compresa la stessa Riserva SFP ("**Riserve**"), di cui l'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, abbia deliberato la distribuzione, obbligatoria nella misura risultante dalla seguente formula: (L - CB - CH - D), dove: "L" rappresenta le disponibilità liquide monetarie al termine dell'esercizio di riferimento; "CB" (Cassa Branch) rappresenta le disponibilità liquide monetarie presenti nei conti correnti accesi presso le Branch di CMC e appositamente destinati a finanziare l'operatività delle commesse e, conseguentemente, non utilizzabili per altri scopi; "CH" (Cassa Head Office) rappresenta il plafond di disponibilità liquide monetarie, pari a Euro 25.000.000,00 trattenute al fine di garantire l'operatività di CMC; "D" rappresenta i Dividendi di cui è stata deliberata la Distribuzione ai sensi del punto (i);

(iii) riparto del residuo attivo di liquidazione, quale risultante al netto del pagamento di tutti i creditori nonché del pagamento delle spese relative alla procedura di liquidazione e del compenso dei liquidatori ("**Patrimonio Netto di Liquidazione**", e insieme ai "Dividendi" e alle "Riserve", le "**Distribuzioni**").

4.3 CMC erogherà le Distribuzioni ai Titolari degli SFP entro 60 giorni dalla loro deliberazione assembleare, mediante bonifico bancario sul Conto Corrente del Titolare, previa verifica del preliminare soddisfacimento, da parte della Società, dei crediti del Concordato in prededuzione e privilegiati, ed emissione anche degli SFP-2021.

Gli SFP non danno diritto ad alcun rendimento annuo né ad interessi di sorta.

I diritti alle Distribuzioni si prescrivono decorsi 5 (cinque) anni dalla data in cui le Distribuzioni sono state come sopra deliberate.

4.4 L'importo delle Distribuzioni annue a favore dei Titolari degli SFP verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società in sede di redazione del bilancio di esercizio, e dovrà

essere verificato dalla società di revisione della Società, al fine delle suddette deliberazioni assembleari di distribuzione.

4.5 I Titolari degli SFP hanno diritto al pagamento di quanto previsto all'art. 4.2. ~~in~~ con precedenza rispetto ai soci cooperatori e pensionati, e ai futuri soci finanziatori e ai titolari di ogni altro strumento finanziario partecipativo che fosse in futuro emesso dalla Società, mentre concorrono in pari grado - ai termini di cui ai rispettivi Regolamenti - con gli Obbligazionisti titolari del "Prestito Obbligazionario 2022-2026" da emettersi a servizio della Conversione di SFP di cui al successivo art.10 del presente Regolamento. I punti (i) e (ii) dell'art.4.2, in quanto destinano Dividenti e Riserve esclusivamente ai Titolari di SFP, troveranno pertanto applicazione in difetto di Conversioni di SFP (e pertanto in difetto di Obbligazionisti), mentre in caso di Conversione parziale di SFP (e quindi di coesistenza di SFP ed Obbligazioni), in sostituzione dei suddetti punti (i) e (ii) dell'art.4.2, troverà applicazione l'art.10.10, ferme le residue clausole del presente art.4.

4.6 Fino alla Definizione, le Distribuzioni cui avrebbe diritto il Creditore Contestato verranno effettuate a favore del medesimo, mediante bonifico su conto corrente specifico gravato da pegno a favore della Società, in modo da garantire alla stessa l'eventuale restituzione delle somme risultate non dovute ad esito della Definizione, e la loro redistribuzione ai sensi del Regolamento. Tale disciplina troverà applicazione, per i Creditori parzialmente Contestati, in relazione al solo Credito in Contestazione, mentre per l'importo non contestato le Distribuzioni avverranno mediante bonifico su altro conto corrente libero da pegno.

4.7 Le Distribuzioni hanno ad oggetto Dividendi e Riserve risultanti dai bilanci, regolarmente approvati, relativi agli esercizi dal 2021 al 2030 compresi; nel caso in cui alla data del 30 giugno 2031 ("**Data di Scadenza**"), il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2030 non fosse ancora stato approvato dall'assemblea dei soci, la Data di Scadenza si intenderà prorogata fino alla data delle Distribuzioni risultanti dal bilancio chiuso al 31/12/2030 ("**Distribuzioni 2030**"); alla Data di Scadenza, ovvero, se successiva, alla data delle Distribuzioni 2030, gli SFP si estingueranno automaticamente ("**Estinzione degli SFP**"). Restano salvi, ~~anche~~ dopo l'Estinzione degli SFP, i diritti di credito di cui all'art.4.6 conseguenti alla Definizione dei Crediti Contestati o parzialmente Contestati, qualora la Definizione intervenga in data successiva all'Estinzione degli SFP, nonché i diritti di credito di cui all'art.9.3.

4.8 La Società emittente si asterrà dal deliberare distribuzioni di dividendi, riserve o ristorni a favore dei suoi soci cooperatori e pensionati, fino alla Estinzione degli SFP.

5. PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE

5.1 Le perdite di esercizio maturate dalla Società sono imputate, nell'ordine e fino a capienza delle stesse, *(i)* alle riserve disponibili *(ii)* alle riserve indivisibili o indisponibili, nei limiti ammessi dalla legge *(iii)* alla "Riserva SFP".

5.2 Ove la Riserva SFP sia erosa da perdite, gli utili d'esercizio successivamente maturati dovranno in via prioritaria essere destinati alla sua ricostituzione, salvo che abbiano diversa destinazione in applicazione di norme inderogabili.

5.3 Gli SFP conservano tutti i Diritti Patrimoniali e Amministrativi in essi incorporati anche in caso di erosione totale della Riserva SFP.

6. DIRITTI AMMINISTRATIVI

6.1 Gli SFP attribuiscono ai Titolari i seguenti Diritti Amministrativi, definiti tenuto conto della presenza di un socio finanziatore avente diritto alla nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione e a cinque voti nell'assemblea generale dei soci di CMC:

(i) il diritto di designare (complessivamente e cumulativamente) tre componenti su dodici (o comunque 1/3 dei membri *meno* uno) del Consiglio di Amministrazione, ferma la loro necessaria nomina da parte dell'assemblea generale; tali amministratori - che dovranno possedere i requisiti previsti dall'art.77 dello Statuto - avranno diritto di veto in sede consiliare in ordine alla deliberazioni inerenti fusioni, scissioni, trasformazioni, vendita o comunque trasferimento dell'azienda, messa in liquidazione volontaria della Società, ma non avranno diritto di impugnare le deliberazioni consiliari, salvo il caso di mancato rispetto del veto da loro come sopra espresso. Nel caso in cui venga a mancare per qualsiasi ragione, compresa la revoca, un amministratore designato dall'Assemblea Speciale dei titolari di SFP, il Consiglio di Amministrazione dovrà immediatamente convocare l'Assemblea Speciale dei titolari di SFP al fine di nominare un sostituto, anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art.77 dello Statuto (cooptazione). Sino alla nomina di tale sostituto, non potranno essere validamente adottate le delibere consiliari per le quali è previsto il suddetto diritto di veto, salvo approvazione da parte dell'Assemblea Speciale;

(ii) il diritto di designare (complessivamente e cumulativamente) un membro effettivo, non avente funzione di Presidente, del Collegio Sindacale, ferma la necessaria nomina dello stesso da parte dell'assemblea generale, e la disciplina di cui sub (i) per la sostituzione del medesimo;

(iii) il diritto, da esercitarsi dal Rappresentante Comune, di intervenire e di votare nell'assemblea generale dei soci di CMC, nei limiti di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale della Società, *meno* cinque voti; l'attribuzione del diritto di voto agli SFP per il tramite del Rappresentante Comune non incide sui *quorum* costitutivi richiesti dallo Statuto per la valida costituzione dell'assemblea ordinaria o straordinaria, sicché l'eventuale mancata partecipazione del Rappresentante Comune all'assemblea non rileverà ai fini della valida costituzione dell'assemblea;

(iv) il diritto, da esercitarsi dal Rappresentante Comune, di impugnare le deliberazioni assembleari;

(v) il diritto, da esercitarsi dal Rappresentante Comune, di esaminare i libri di cui all'articolo 2421 punti 1) e 3), del codice civile, nonché di prendere visione di tutta la documentazione che, ai sensi di legge e di Statuto deve essere depositata presso la sede legale della Società a beneficio dei Soci, quale – a titolo esemplificativo – i bilanci di esercizio e le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione, se nominata.

6.2 Fermo restando quanto previsto al precedente art. 6.1, i Titolari di SFP esprimono il diritto di voto all'interno della rispettiva Assemblea Speciale di categoria (di seguito l' **"Assemblea Speciale"**), secondo le modalità e le condizioni di cui, nell'ordine, al presente articolo, allo Statuto e al codice civile.

6.3 L'Assemblea Speciale dei Titolari degli SFP si riunisce al fine di deliberare:

a) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci della Società, che pregiudicano in via diretta ed attuale i diritti degli SFP, fermo che non costituiscono deliberazioni pregiudizievoli quelle aventi ad oggetto l'approvazione dei bilanci di esercizio della Società;

b) sull'esercizio dei diritti attribuiti ai Titolari dal precedente art.6.1, ivi compresa la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di spettanza dei titolari degli SFP e le istruzioni di voto al Rappresentante Comune nell'assemblea generale dei soci di CMC;

c) sulla nomina, sulla durata e sulla revoca del Rappresentante Comune (il **"Rappresentante Comune"**), che avrà le funzioni di cui al successivo art. 6.4 e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;

d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
e) sulle controversie con la Società e sulle relative transazioni e rinunce;
f) sugli altri oggetti di interesse comune alla categoria.

6.4 Il Rappresentante Comune, che può anche non essere Titolare di SFP, provvede alla comunicazione all'assemblea generale e al Consiglio di Amministrazione della Società delle decisioni dei Titolari di SFP assunte all'interno dell'Assemblea Speciale, entro 7 giorni dall'adozione delle deliberazioni. Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Speciale e tutela gli interessi comuni dei Titolari ~~possessori~~ degli SFP; ha diritto di intervento, senza proprio diritto di voto (potendo quindi esercitare il solo diritto di voto di spettanza degli SFP secondo le determinazione dell'Assemblea Speciale), all'assemblea generale della Società, anche al fine di comunicare le deliberazioni assunte dall'Assemblea Speciale.

6.5 L'Assemblea Speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, obbligatoriamente quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Titolari ~~possessori~~ degli SFP.
Il Consiglio di Amministrazione dovrà convocare l'Assemblea Speciale, mediante comunicazione scritta da inviarsi (anche via PEC) al Rappresentante Comune, almeno 15 (quindici) giorni prima delle riunioni dell'assemblea generale. Il Rappresentante Comune dovrà convocare l'Assemblea Speciale, mediante comunicazione scritta da inviarsi (anche via PEC) ai Titolari di SFP almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. L'assemblea generale dei soci potrà comunque procedere all'assunzione delle relative delibere, fermo restando che dovranno comunque essere assunte, ove necessario ai sensi del regolamento (art.6.3 sub a), le relative delibere dall'Assemblea Speciale.

6.6 Al fine di consentire ai Titolari di deliberare ai sensi del precedente art. 6.3, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione metterà, inoltre, a disposizione della Rappresentante Comune ogni informazione utile, ivi inclusa la eventuale documentazione destinata ai soci (contestualmente alla messa a disposizione dei soci della stessa documentazione).

6.7 Ogni SFP di Euro 1 attribuisce un voto nell'Assemblea Speciale.

6.8 L'Assemblea Speciale, sia in prima che in eventuale seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di almeno il 60% del valore degli SFP, quale risultante dal Registro, esclusi dal computo gli SFP recanti l'indicazione "Credito in Contestazione". Il verbale è redatto da notaio.

6.9 Fino alla Definizione, l'esercizio dei Diritti Amministrativi connessi agli SFP recanti l'indicazione "Credito in Contestazione" è sospeso, ed il loro valore non viene conteggiato ai fini della maggioranza di cui al precedente art.6.8, come ivi già precisato.

7. ESCLUSIONE DI RECESSO E CONVERSIONE IN AZIONI

7.1 E' escluso sia il recesso da parte dei Titolari degli SFP, sia la conversione degli SFP in azioni (ordinarie o meno) della Società.

8. DURATA – ESTINZIONE ANTICIPATA DEGLI SFP

8.1 Gli SFP hanno durata fino alla data dell'Estinzione degli SFP ai sensi dell'art.4.7, e pertanto alla data del 30 giugno 2031 (Data di Scadenza), ovvero, se successiva, alla data delle Distribuzioni 2030, ove il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2030 non fosse ancora stato approvato dall'assemblea dei soci alla Data di Scadenza.

8.2 Si avrà **"Estinzione Anticipata degli SFP"**, con estinzione di tutti i diritti connessi agli SFP, in caso di Conversione totale degli SFP in Obbligazioni, ai sensi dell'art.10 del presente Regolamento, anche per effetto dell'eventuale Conversione Automatica di cui all'art.10.8

9. INVESTIMENTO DI RISCHIO – GARANZIA DI SODDISFACIMENTO MINIMO

9.1 Non sono concesse garanzie né vengono assunti impegni per garantire alcuna remunerazione annuale degli SFP, fermo che le Distribuzioni annue sono obbligatorie per la Società, nella misura deliberata dall'assemblea dei soci, e fermo quanto previsto al successivo art.9.3.

9.2 Ciascun Titolare, con la sottoscrizione o l'acquisto degli SFP, riconosce ed accetta che gli stessi costituiscono un investimento di rischio, assimilabile all'*equity* (anche se non un conferimento a capitale), considerato che essi sono emessi senza obbligo di rimborso dell'Apporto, fatti salvi i diritti previsti dal presente Regolamento, patrimoniali, amministrativi, e di Conversione in Obbligazioni (invece, titoli di debito, con conseguente obbligo di rimborso, nella misura di cui all'art.10.1).
La titolarità degli SFP, oltre al diritto di Conversione in Obbligazioni, attribuisce esclusivamente i Diritti Patrimoniali e Amministrativi disciplinati dal presente Regolamento: essa pertanto non attribuisce, in nessun caso, alcun diritto di rimborso o di restituzione di quanto oggetto di Apporto, né di quanto confluito nella "Riserva SFP", fatti salvi i suddetti diritti previsti dal presente Regolamento.

9.3 In ogni caso, con prevalenza rispetto a qualsiasi eventuale previsione difforme, le Distribuzioni, nel periodo di durata degli SFP, dovranno assicurare ai Titolari degli SFP l'incasso di almeno il **10%** del credito originario di cui era titolare il Creditore nel Concordato di CMC, vale a dire di almeno la metà dell'Apporto. Pertanto, nel caso in cui alla data di Estinzione degli SFP i Titolari non avessero incassato almeno il suddetto importo, gli stessi saranno titolari di un diritto certo, liquido ed esigibile, di importo pari alla differenza tra le Distribuzioni complessivamente ricevute e l'importo minimo garantito del **10%** del credito originario di cui era titolare il Creditore nel Concordato di CMC.

10. CONVERSIONE DI SFP IN OBBLIGAZIONI

10.1 I Titolari degli SFP – come previsto nella Relazione Ministeriale al D.Lgs. 17.1.2003 n. 6, al punto 3.4, e deliberato dall'assemblea straordinaria del 12/12/2019 - hanno diritto di convertire gli SFP di cui sono titolari (per effetto dell'omologazione del Concordato) in Obbligazioni, disciplinate dal "Regolamento PO" approvato dal Consiglio di Amministrazione, nel rapporto di n.2 SFP per ogni Obbligazione (**"Conversione"**), solo per la totalità degli SFP di cui sono titolari, esclusa la conversione parziale. Tale rapporto di Conversione – n.1 Obbligazione per ogni n.2 SFP posseduti – comporta, sotto il profilo patrimoniale, l'attribuzione al Titolare di Obbligazioni per un valore nominale pari al **10%** del credito originario di cui era titolare il Creditore nel Concordato di CMC, ma non per effetto di conversione diretta di tale credito in Obbligazioni, bensì in conseguenza della Conversione di SFP, la cui *datio in solutum* ha estinto il credito nel Concordato, garantendo peraltro al Titolare un incasso minimo pari al 10% ai sensi dell'art.9.3. Le Obbligazioni attribuiscono direttamente al Titolare il (solo) diritto alla restituzione del suddetto 10%, nei termini disciplinati dal Regolamento PO (e quindi in tempi più rapidi rispetto agli SFP, e con la maturazione di interessi), laddove gli SFP - oltre ai Diritti Amministrativi (di cui le Obbligazioni sono prive) - attribuiscono il diritto non alla restituzione dell'Apporto, bensì alle Distribuzioni, per quanto con la garanzia dell'incasso minimo del 10%, nel (maggior) periodo di durata degli SFP, senza interessi. La Conversione degli SFP in Obbligazioni comporta quindi, con

la sostituzione dello strumento finanziario, una novazione oggettiva dei crediti del Titolare. La Conversione degli SFP in Obbligazioni è estranea al Concordato, essendo il diritto del creditore nel Concordato già stato estinto mediante la *datio in solutum* degli SFP, la cui Conversione comporta quindi una modifica del rapporto intercorrente tra il Titolare e la Società, successiva all'estinzione del credito concordatario del Titolare.

10.2 A servizio della Conversione degli SFP, il Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato dall'assemblea di CMC del 12/12/2019, ai sensi dell'art.61 lettera r) dello Statuto, all'emissione del "Prestito Obbligazionario 2022-2026" (anche solo "PO"), fino all'importo massimo di Euro 250.000.000,00, in due o più *tranches*, sulla base del Regolamento PO approvato dal Consiglio di Amministrazione. L'emissione del PO è di competenza del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.80 lettera q) dello Statuto, il quale quindi non comporta deroga all'art.2410 c.c. (fatta salva la suddetta già intervenuta deliberazione assembleare autorizzativa).

10.3 Successivamente all'omologazione del Concordato, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'emissione del Prestito Obbligazionario in due o più *tranches*, ognuna fino ad un importo massimo pari alla metà dell'importo della singola *tranche* di SFP emessa dal Consiglio di Amministrazione (a ciò delegato dall'assemblea), in considerazione del rapporto di Conversione n.2 SFP / n.1 Obbligazione, e quindi per importo idoneo anche all'eventuale Conversione della totalità degli SFP emessi. Alla Prima Emissione degli SFP-2020 seguirà pertanto l'emissione della "**Prima Tranche**" di Obbligazioni, fino ad un importo nominale massimo pari alla metà dell'importo degli SFP-2020 emessi; alla Seconda Emissione degli SFP-2021 farà seguito l'emissione della "**Seconda Tranche**" di Obbligazioni, fino ad un importo nominale massimo pari alla metà dell'importo degli SFP-2021 emessi.

10.4 La facoltà di Conversione potrà essere esercitata da ciascun Titolare di SFP (tale, ai sensi dell'art.2.2, per effetto dell'omologazione del Concordato di CMC) – anche Creditore Contestato o parzialmente Contestato, con le precisazioni di cui al Regolamento PO - mediante richiesta scritta alla Società, entro 6 mesi dalla data del decreto di omologazione del Concordato ("**Primo Periodo di Conversione**"), anche prima della Prima Emissione degli SFP-2020 e dell'emissione del "Prestito Obbligazionario 2022-2026", valendo in tal caso la richiesta di Conversione quale prenotazione di Conversione e mandato integrativo del mandato di cui all'art.2.3, intendendosi per effetto della richiesta di Conversione, anche prenotativa, il Consiglio di Amministrazione di CMC autorizzato a convertire gli SFP, emessi o da emettere, in Obbligazioni, emesse o da emettere. La richiesta di Conversione, anche prenotativa, è in ogni caso irrevocabile da parte del Titolare.

Fermo quanto disposto dal comma successivo, il Primo Periodo di Conversione potrà essere utilizzato anche dai Creditori delle Classi 4 e 5, non ancora Titolari di SFP (non essendo divenuti tali per effetto dell'omologazione del Concordato, per mancato avveramento dell'Evento), al fine della prenotazione di Conversione degli SFP-2021 di cui diverranno eventualmente Titolari in caso di avveramento dell'Evento, a valere sulla Seconda Tranche di Obbligazioni, ferma la *datio in solutum* degli SFP-2021, e la loro successiva Conversione in Obbligazioni in forza della relativa prenotazione. Tale prenotazione si intende in ogni caso subordinata all'avveramento dell'Evento, sicché produrrà i suoi effetti a partire dall'avveramento dell'Evento, e rimarrà priva di effetti in difetto dell'Evento (in quanto tale difetto impedirà la stessa *datio in solutum* degli SFP-2021).

Con riferimento alla Seconda Emissione di SFP-2021, la facoltà di Conversione, a valere sulla Seconda Tranche di Obbligazioni, potrà comunque essere esercitata dai Titolari degli SFP-2021 nel periodo intercorrente tra il 12° e il 18° mese dopo l'omologazione ("**Secondo Periodo di Conversione**"), e troveranno applicazione le disposizioni precedenti del presente articolo 10.4, anche in relazione alla prenotazione di Conversione.

Eventuali ulteriori Periodi di Conversione potranno essere previsti con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, a ciò delegato dall'assemblea straordinaria del 12/12/2019.

10.5 La richiesta di Conversione degli SFP comporta sottoscrizione (o richiesta irrevocabile di sottoscrizione, ove non ancora emesse) delle Obbligazioni secondo il suddetto rapporto di n.2 SFP per ogni Obbligazione, sicchè ciascun Titolare di SFP, per effetto della Conversione, risulterà titolare di un numero di Obbligazioni (del valore nominale di Euro 1 ciascuna) pari alla metà del numero di SFP (del valore nominale di Euro 1 ciascuno) di cui era Titolare. In ogni caso, a seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione di emissione del "Prestito Obbligazionario 2022-2026", e dell'emissione della Prima *Tranche* di Obbligazioni, le Obbligazioni della Prima *Tranche* si intenderanno già sottoscritte in misura pari alle richieste di Conversione già pervenute dai Titolari, e verranno poi sottoscritte per l'ulteriore importo pari alle successive richieste di Conversione, fino alla scadenza del Primo Periodo di Conversione; analogamente avverrà per la Seconda *Tranche,* fino alla scadenza del Secondo Periodo di Conversione (e per eventuali ulteriori *tranches*). Il Prestito Obbligazionario si intenderà quindi emesso per importo complessivo pari alle Obbligazioni delle varie *tranches* sottoscritte per effetto delle Conversioni di SFP, intendendosi la sottoscrizione del PO comunque effettuata, in quanto "scindibile", nella misura (eventualmente parziale) raggiunta per effetto delle Conversioni. L'Ammontare Nominale Complessivo del PO, risultante dalla sottoscrizione per Conversione delle *tranches* di Obbligazioni, sarà quindi automaticamente pari alla metà dell'importo degli SFP oggetto di Conversione, anche per effetto della Conversione Automatica di cui al successivo art.10.8.

10.6 I Titolari, nominativamente individuati, avranno diritto di richiedere ed ottenere dagli Amministratori di CMC, provando la loro identità, la consegna materiale dei Certificati delle Obbligazioni emessi a loro nome, consegnando contestualmente i Certificati degli SFP ove ritirati.

10.7 La Riserva SFP, per gli importi degli SFP convertiti in Obbligazioni, verrà liberata, a fronte dell'iscrizione di una voce di debito nel passivo dello stato patrimoniale pari all'importo delle Obbligazioni sottoscritte per Conversione, e quindi pari alla metà dell'importo dei corrispondenti SFP convertiti, e così alla metà della Riserva SFP liberata, mentre la residua metà della Riserva SFP liberata confluirà in una riserva disponibile, rilevante anche ai fini di cui all'art.2412 c.c.

10.8 Si avrà coesistenza di SFP e di Obbligazioni, fino ad un massimo del 70,00% di Conversioni su richiesta dei Titolari di SFP (calcolato per importo – o, equivalente, numero - di SFP convertiti, senza arrotondamenti), mentre oltre il 70,00% di richieste di Conversione scatterà la **"Conversione Automatica"** in Obbligazioni di tutti gli SFP non oggetto di richiesta di Conversione, e si avrà quindi Estinzione Anticipata degli SFP, con conseguente cessazione di tutti i diritti connessi agli SFP, integralmente sostituiti dalle Obbligazioni, nel suddetto rapporto di Conversione. Nel caso in cui, pertanto, le Conversioni di SFP in Obbligazioni su richiesta superino il 70,00% (per importo) del valore della singola *tranche* emessa di SFP o del valore complessivo degli SFP emessi, verranno convertiti automaticamente in Obbligazioni anche gli SFP in relazione ai quali non sia stata richiesta dai Titolari la Conversione, ed in particolare, rispettivamente, i residui SFP della singola *tranche* emessa ovvero tutti gli SFP emessi, rimossa sin d'ora qualsiasi eccezione da parte dei Titolari. In particolare, convertiti in Obbligazioni tutti gli SFP-2020 a seguito di richieste di Conversione per oltre il 70,00% degli SFP-2020, si procederà in ogni caso, nei termini previsti dal presente Regolamento, all'emissione degli SFP-2021; gli SFP-2021 verranno tutti convertiti in Obbligazioni, sia nel caso in cui pervengano richieste di Conversione degli SFP-2021 per oltre il 70,00% degli SFP-2021, sia nel caso in cui le richieste di Conversione degli SFP-2021 siano inferiori al 70% degli SFP-2021, ma le richieste complessive di Conversione degli SFP (SFP-2020 + SFP-2021) superino comunque il 70,00% del valore complessivo degli SFP emessi (SFP-2020 + SFP-2021), in considerazione delle Conversioni di

SFP-2020. In sede di emissione degli SFP-2021, scatterà pertanto la loro Conversione Automatica diretta in Obbligazioni, a prescindere da richieste di Conversione degli SFP-2021, nel caso in cui, in base all'importo degli SFP-2021 emessi, le richieste di Conversione degli SFP-2020 siano di per sé tali da superare il 70,00% degli SFP complessivi, come esemplificato nella Tabella 1 riportata in calce al presente Regolamento.

La titolarità di SFP comporta mandato al Consiglio di Amministrazione di CMC a procedere alla Conversione Automatica degli SFP dei quali non sia stata richiesta la Conversione da parte del Titolare, al verificarsi dei presupposti previsti dal presente art.10.8, e quindi a compiere tutti gli atti necessari o anche solo opportuni per la sostituzione degli SFP con le Obbligazioni nel suddetto Rapporto di Conversione (2 SFP/1 Obbligazione), e alle conseguenti annotazioni e registrazioni.

10.9 L'esercizio dei Diritti Amministrativi da parte dei Titolari di SFP-2020 è sospeso durante il Primo Periodo di Conversione, alla cui scadenza spetterà ai Titolari di SFP-2020 non convertiti, ovvero verrà definitivamente meno in caso di Conversione integrale degli stessi, anche per effetto della Conversione Automatica. Analogamente, sarà sospeso per i (soli) Titolari di SFP-2021 durante il Secondo Periodo di Conversione, alla cui scadenza spetterà ai Titolari di SFP-2021 non convertiti, ovvero verrà definitivamente meno in caso di Conversione integrale degli stessi.

10.10 Per quanto riguarda i Diritti Patrimoniali, in caso di coesistenza di SFP e di Obbligazioni, quindi fino ad un massimo del 70,00% di Conversioni (calcolato per importo di SFP convertiti), la Conversione non comporta variazioni nei Diritti Patrimoniali spettanti (proporzionalmente) ai Titolari di SFP, convertiti e non, vale a dire, rispettivamente, Obbligazionisti e Titolari di SFP, fatta eccezione per gli Interessi spettanti ai soli Obbligazionisti: rimane quindi ferma, con la suddetta eccezione, l'attribuzione ai Titolari di SFP di quanto gli stessi avrebbero percepito in difetto di Conversione, in quanto il Rimborso Anticipato Obbligatorio a favore degli Obbligazionisti (di cui all'art.7.1.1 del Regolamento PO) ha per oggetto gli importi che gli stessi avrebbero incassato tramite le Distribuzioni in difetto di Conversione. In altri termini, le Distribuzioni cui avrebbero avuto diritto i Titolari di SFP in difetto del diritto di Conversione, avverranno ancora in forma di Distribuzioni per i Titolari di SFP non convertiti, e mediante Rimborso Anticipato Obbligatorio a favore degli Obbligazionisti, per i medesimi importi (fatta eccezione, come detto, per gli Interessi, necessariamente da corrispondere agli Obbligazionisti in sede di Rimborso Anticipato).

Al fine di tener conto della coesistenza di SFP ed Obbligazioni, non troverà applicazione l'art.4.2 sub (i) e (ii), bensì il presente articolo 10.10, al fine di suddividere proporzionalmente, tra Titolari di SFP (a titolo di Distribuzioni) e Obbligazionisti (a titolo di Rimborso Anticipato Obbligatorio), i flussi generati dalla Società, corrispondenti alle Riserve e ai Dividendi. A tale fine, rimanendo ferma l'esclusiva attribuzione dei Dividendi ai Titolari di SFP (in misura ridotta rispetto a quanto previsto dall'art.4.2 sub (i) per il 100% di SFP, in quanto proporzionale alla percentuale di SFP non convertiti), i residui flussi verranno ripartiti tra SFP (Riserve) e Obbligazioni (Rimborso Anticipato Obbligatorio) tenendo conto dei Dividendi attribuiti ai soli Titolari di SFP, e quindi con conseguente maggior attribuzione agli Obbligazionisti, così ripristinandosi la proporzionalità (esclusi gli Interessi sul PO).

In applicazione di tali principi:

(i) gli SFP, fermi i divieti inderogabili richiamati all'art.4.1, attribuiscono ai Titolari il diritto di percepire i **Dividendi**, quali definiti all'art.4.2 (i), in misura non eccedente la Liquidità Distribuibile ("LD"), così come definita al successivo punto (ii), moltiplicata per il rapporto tra SFP non convertiti rispetto al totale SFP (convertiti e non), secondo la seguente formula: $D \leq LD \times (\text{SFP non convertiti} / \text{Totale SFP})$;

(ii) gli SFP (a titolo di Distribuzione di Riserve) e le Obbligazioni (a titolo di Rimborso Anticipato Obbligatorio) attribuiscono ai relativi Titolari il diritto di percepire la Liquidità Distribuibile risultante dalla seguente Formula, in sostituzione della formula esposta sub 4.2 (ii):

$$L - CB - CH - IPO = LD$$

dove: "L" rappresenta le disponibilità liquide monetarie al termine dell'esercizio di riferimento; "CB" (Cassa Branch) rappresenta le disponibilità liquide monetarie presenti nei conti correnti accesi presso le Branch di CMC e appositamente destinati a finanziare l'operatività delle commesse e, conseguentemente, non utilizzabili per altri scopi; "CH" (Cassa Head Office) rappresenta il plafond di disponibilità liquide monetarie, pari a Euro 25.000.000,00 trattenute al fine di garantire l'operatività di CMC; "IPO" (Interessi Prestito Obbligazionario) rappresenta gli interessi da pagare sulle Obbligazioni "CMC 2022 – 2026" alla Data di Scadenza e alla data dei Rimborsi Anticipati delle Obbligazioni.
La Liquidità Distribuibile verrà attribuita:
a) agli SFP (a titolo di "Distribuzione di Riserve"), in proporzione al numero totale di SFP (convertiti e non), dedotti i Dividendi: (LD x SFP non convertiti / Totale SFP) - D ove "D" rappresenta i Dividendi di cui è stata deliberata la Distribuzione nella misura sub (i);
b) alle Obbligazioni (a titolo di "Rimborsi Anticipati Obbligatori"), secondo la proporzione tra numero totale di SFP convertiti (= numero Obbligazioni x 2) e numero totale di SFP (convertiti e non): LD x SFP convertiti / Totale SFP).
A titolo esemplificativo, sono riportati in Allegato 1 al Regolamento PO tre schede rappresentative di ipotesi di Distribuzioni e Rimborsi Anticipati Obbligatori.
La titolarità degli SFP comporta la piena conoscenza ed incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni anche del Regolamento PO, e d'altra parte attribuisce a tutti i Titolari di SFP il diritto di Conversione degli SFP in Obbligazioni. Di conseguenza, i Titolari di SFP che non abbiano esercitato il diritto di Conversione nulla potranno eccepire o opporre in relazione ai Rimborsi, per capitale ed interessi, previsti dal Regolamento PO a favore degli Obbligazionisti, quali disciplinati in particolare dagli articoli 5, 6 e 7 del Regolamento PO. Rimane tuttavia fermo che i flussi generati dall'attività della Società (o da eventuali dismissioni di assets) non potranno essere utilizzati al fine del Rimborso Anticipato Volontario del PO, in violazione della Formula di ripartizione della liquidità tra Titolari di SFP e Obbligazionisti, che prevede la Distribuzione di Riserve ai primi ed i Rimborsi Anticipati Obbligatori a favore dei secondi, sicché la Società potrà procedere al Rimborso Anticipato Volontario del PO non mediante utilizzo dei suddetti flussi, ma mediante risorse finanziarie diverse da flussi di cassa che, pur confluiti nella Liquidità, siano rivenienti da appositi finanziamenti contratti da CMC al precipuo scopo di rimborsare il PO (rifinanziamenti); in caso di estinzione del PO mediante rifinanziamento (a più lungo termine di scadenza, rispetto alla Data di Scadenza del PO), l'operazione non necessiterà di approvazione da parte dell'Assemblea Speciale dei Titolari di SFP, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art.9.3.
A seguito dell'integrale rimborso delle Obbligazioni, per capitale ed interessi, cessando la coesistenza di SFP ed Obbligazioni, non troverà più applicazione l'art.10.10 e riprenderà vigore l'art.4.2 del presente Regolamento.

11. REGIME FISCALE

10.1 Gli SFP si qualificano come "titoli similari alle azioni" ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, co. 2, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni.

12. COMUNICAZIONI

12.1 Tutte le comunicazioni tra la Società e i Titolari saranno effettuate:
a) se alla Società, con lettera raccomandata a.r. (o equivalente per l'estero) presso la sede sociale, ovvero all'indirizzo PEC, all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, escluso l'utilizzo di posta ordinaria (e-mail);
b) se ai Titolari, con lettera raccomandata a.r. (o equivalente per l'estero) ovvero a mezzo PEC (o,

in mancanza, a mezzo posta ordinaria - e-mail), agli indirizzi indicati nel Registro, fino alla nomina del Rappresentante Comune; a seguito di tale nomina, ogni comunicazione ai Titolari verrà effettuata al Rappresentante Comune all'indirizzo PEC indicato nel Registro.

13. MODIFICAZIONI

13.1 Ogni modificazione sostanziale del presente Regolamento sarà adottata dall'assemblea straordinaria dei soci della Società, previa deliberazione dell'Assemblea Speciale degli SFP ovvero successiva approvazione da parte della stessa.

13.2 Anche in deroga all'art.13.1, senza necessità del consenso dei Titolari, la Società, tramite delibera del Consiglio di Amministrazione verbalizzata da notaio, potrà in qualsiasi momento apportare al presente Regolamento le eventuali modifiche e/o integrazioni conseguenti alle determinazioni e attività delegate dall'assemblea al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.1.1, ovvero le modifiche e/o integrazioni che essa ritenga necessarie, ovvero anche solo opportune, al fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo, in ogni caso a condizione che tali modifiche e/o integrazioni non pregiudichino i diritti dei Titolari, ed entro i limiti di importo, numero e tempo deliberati dall'assemblea.

14. LEGGE APPLICABILE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA

14.1 Il presente Regolamento e gli SFP sono regolati dalla legge italiana.

14.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Titolari e la Società relative agli SFP, e tra i Titolari tra loro, in merito, in via esemplificativa, all'interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità del presente Regolamento, attribuzione e trasferimento degli SFP, saranno soggette alla competenza arbitrale mediante applicazione dell'art.95 ("Clausola compromissoria") dello Statuto di CMC.

14.3 In difetto di applicabilità della Clausola Compromissoria, e fatte salve eventuali incompetenze inderogabili per legge, per qualsiasi controversia relativa agli SFP ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra la Società e i Titolari sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale la Società.

15. VARIE

15.1 La titolarità degli SFP comporta la piena conoscenza ed incondizionata accettazione dei termini e delle condizioni del presente Regolamento e dello Statuto.

15.2 Per tutto quanto non previsto dal Regolamento valgono le applicabili disposizioni di legge e dello Statuto.

TABELLA 1 EX ART.10.8, esempi di Conversione Automatica (C.A.):

...convertiti in Obbligazioni tutti gli SFP-2020 a seguito di richieste di Conversione per oltre il 70% degli SFP-2020 (A), si procederà in ogni caso, nei termini previsti dal presente Regolamento, all'emissione degli SFP-2021; gli SFP-2021 verranno tutti convertiti in Obbligazioni:

(I) sia nel caso in cui pervengano richieste di Conversione degli SFP-2021 (B) per oltre il 70% degli SFP-2021

(II) sia nel caso in cui le richieste di Conversione degli SFP-2021 (B) siano inferiori al 70% degli SFP-2021, ma le richieste complessive (A+B) di Conversione degli SFP (SFP-2020

+ SFP-2021) superino comunque il 70% del valore complessivo (C) degli SFP emessi (SFP-2020 + SFP-2021), in considerazione delle Conversioni di SFP-2020.

(III) in sede di emissione degli SFP-2021, scatterà la loro Conversione Automatica diretta ("C.A.D." in Tabella) in Obbligazioni, a prescindere da richieste di Conversione degli SFP-2021, nel caso in cui, in base all'importo degli SFP-2021 emessi, le richieste di Conversione degli SFP-2020 siano di per sé tali da superare il 70% degli SFP complessivi

	Richieste di Conversione di SFP-2020 > 70%, C.A. degli SFP-2020:		
SFP-2020 Euro 300.000.000	(I) 70,1% = 210.300.000 (A)	(II) 80% = 240.000.000 (A)	(III) 85% = 255.000.000 (A)
SFP-2021 Euro 60.000.000	NO C.A.D. C.A. se richieste ≥ 42.060.000 (B= 70,1%)	NO C.A.D. C.A. se richieste ≥ 12.360.000 (B < 70%)	C.A.D.
Totale SFP Euro 360.000.000	70,1% = 252.360.000 (C)		
	A<C= NO C.A.D. S.F.P.-2021 A+B =C	A<C= NO C.A.D. SFP-2021 B<70%, ma A+B=C	A>C= C.A.D. S.F.P.-2021